

Sent. N. 1945

Del giorno 8 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Seconda Sezione Civile

Composta dai magistrati:

Dr. Ludovico Delle Vergini - Presidente

Dr.ssa Annamaria Loprete - Consigliere

Dr.ssa Giuseppina Mastrodomenico - Consigliere aggregato relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 1710/2014 del ruolo generale, contenzioso promossa da XXX. s.p.a., con il patrocinio con l'avv. XXXXXXX, per procura in atti;

- appellante -

CONTRO

XXX, con il patrocinio dell'avv. XXXXXXX, per procura in atti;

- convenuta in appello -

AVVERSO

la sentenza Tribunale di Firenze n. del 20 maggio 2014

La causa è stata trattenuta in decisione, all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 9.2.2021.

Con sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c. n.1662/2014 il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda proposta da XXX nei confronti di XXX. s.p.a. e condannato quest'ultima al riaccredito sul conto corrente dell'attrice della somma di Euro 5.810,00, (pari all'ammontare del bonifico disposto illecitamente tramite postagiuro via internet a favore di tale V.A.), oltre interessi e rivalutazione.

Le questioni affrontate dal Tribunale prima di giungere alla definizione della lite, sono state, nell'ordine, le seguenti:

1) responsabilità di XXX. nel servizio di home banking e la normativa applicabile: - la fattispecie trattandosi di operazione di postagiato avvenuta il 2.2.2010 non era soggetta alla disciplina di cui a D.Lgs. n. 11 del 2010 con cui era stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva n. 2007/64/CE, entrata in vigore il 1.3.2010 e, quindi, successivamente all'operazione contestata; piuttosto era regolata dalla normativa generale in tema di obbligazioni. Come qualsiasi operatore bancario, nei rapporti contrattuali con il cliente, P.I. rispondeva secondo le regole del mandato e la diligenza a cui era tenuta era quella del "buon banchiere"; qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consentiva e richiedeva;

2) valutazione della condotta delle parti in relazione ai rischi conseguenti a tale particolarità di gestione del rapporto contrattuale: - la posizione di XXX. era diversa da quella dei clienti, non avendo questi ultimi, di regola, le conoscenze tecniche e le possibilità economiche di adottare sistemi di sicurezza informatica tali da scongiurare l'abusivo furto delle credenziali di accesso da parte dei terzi non autorizzati;

3) postagiato non autorizzato; onere della prova e la prova della diligenza di XXX: - vertendosi in tema di responsabilità contrattuale gravava sull'istituto di credito l'onere di fornire la prova dell'adempimento, in conformità con il principio di vicinanza della prova. Risultava pacifico: - che parte attrice era titolare di conto corrente XXX con facoltà di utilizzo della modalità XXX.; - che in data 2.2.2010 era stato eseguito da XXX l'ordine di postagiato per Euro 5.800,00 con il corrispondente addebito sul conto corrente dell'attrice, a favore di tale XXX.; - che XXX. non aveva mai specificamente contestato che l'operazione non fosse riferibile a parte attrice, bensì a soggetto non identificato, mediante l'utilizzo delle credenziali segrete di accesso della prima.

4) l'istruttoria espletata: non avevano avuto adeguato riscontro le deduzioni della convenuta: - sulla custodia dei codici segreti da parte di XXX, nessuna prova era stata fornita o offerta sulla circostanza che l'attrice avesse comunicato a terzi i codici.

Né dalla c.t.u. informatica espletata era emerso un riscontro sulla circostanza che XXX., rispondendo ad alcune e-mail truffaldine avesse comunicato le credenziali ai malintenzionati (cd. phishing); - sotto il profilo comportamentale dell'attrice, XXX non aveva provato un comportamento imprudente o negligente, non essendo patrimonio comune che l'utilizzo di internet avrebbe potuto far veicolare nel computer virus idonei alla lettura di tali codici, né l'attrice era stata avvisata della pericolosità di tale condotta da parte convenuta; era irrilevante la circostanza evidenziata dal c.t.u. al fine di rilevare un comportamento imprudente della correntista, consistito nel fatto che la stessa deteneva i codici segreti direttamente in un file del proprio computer, in quanto il contratto da essa stipulato non evidenziava la pericolosità di tale condotta per l'esistenza di virus informatici idonei a carpire il contenuto dei dati contenuti nel computer. Inoltre per valutare l'imprudenza di certi comportamenti doveva aversi riguardo non al bagaglio di conoscenze tecniche degli esperti informatici (quale era il c.t.u.) bensì all'utente medio di un servizio, quello di home banking, rivolto ad una generalità di consumatori; - il riferimento alle certificazioni conseguite da XXX., al fine di dimostrare il livello di sicurezza del sistema informatico, era insufficiente laddove si considerava che XXX. non aveva contestato la circostanza che in epoca immediatamente successiva all'evento oggetto di causa, la stessa aveva implementato il livello di sicurezza del sistema, fornendo ai propri clienti un token per la generazione di codici da impiegare per l'effettuazione di operazioni dispositive on line, così allineando le proprie tecnologie a quelle già da tempo in uso nel sistema bancario.

In conclusione il ritardo nell'utilizzo di tale accorgimento certamente poteva aver avuto efficienza causale rispetto alla problematica oggetto di causa; era onere di XXX. fornire la prova della sostanziale equipollenza del precedente sistema di identificazione del cliente rispetto a quello successivamente adottato, né essa convenuta aveva altresì provato di aver adottato sistemi di sicurezza aggiuntivi, quali il servizio di "sms-alert" così da consentire l'immediato controllo da parte del cliente della propria operatività sul conto e quindi la revoca dell'operazione, disposta per errore o in modo fraudolento.

Non avendo XXX assolto l'onere probatorio a suo carico, la stessa doveva considerarsi inadempiente e dunque obbligata a riaccreditare la somma di Euro 5.810,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sul conto corrente di XXX.

Stante la totale soccombenza di parte convenuta, il Tribunale poi ha posto le spese di lite a carico di XXX e in favore di parte attrice.

Avverso questa decisione ha interposto appello P.I. s.p.a. censurando integralmente la sentenza con un unico motivo d'impugnazione articolato sotto svariati profili che per comodità espositiva possono essere così riassunti:

1) Sulla responsabilità della XXX nei rapporti di conto corrente di deposito e sulla conseguente ripartizione dell'onere della prova del corretto adempimento sia relativamente ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale che contrattuale; sostiene parte appellante che: sub a) la sentenza risulta viziata per violazione e falsa applicazione degli articoli: 113 c.p.c. 1218, 1175, 1176, 1375 e 2.050 c.c. e che la decisione è stata assunta attraverso principi giurisprudenziali tratti da sentenze della Cassazione inconferenti rispetto al caso di specie, attenendo le stesse alla responsabilità della banca per la negoziazione di assegni recanti una girata falsa mentre nel caso l'ordine di postagiorno era stato impartito a seguito della conoscenza dei dati personali della correntista da parte del terzo e non per effetto della violazione o effrazione del sistema informatico di poste italiane; sub b) la sentenza era viziata laddove aveva ritenuto che P.I. rispondesse a titolo di responsabilità contrattuale, attesa l'applicabilità, al caso di specie dell'art. 2050 c.c. con le relative implicazioni in tema di onere della prova; sub c) erroneamente il giudicante aveva ritenuto di applicare il principio di vicinanza della prova pur essendo lo stesso del tutto incompatibile con la fattispecie in oggetto e invertito l'onere probatorio sia che si trattasse di una responsabilità extracontrattuale (gravando su di parte appellata dimostrare il nesso di causalità tra la condotta di P.I. ed i fatti lamentati); sia di responsabilità contrattuale (l'attrice non poteva andare esente da ogni e qualsivoglia onere probatorio, dovendo, da un lato, dimostrare in cosa si fosse determinato - a norma delle condizioni contrattuali - l'inadempimento di XXX e, d'altro lato, dimostrare la riconducibilità del danno all'appellante).

2) Sull'erroneità della sentenza per aver attribuito alle parti del contratto un diverso onere di diligenza nell'esecuzione dello stesso contratto; Sostiene parte appellante che - sub a) In forza dei principi generali di cui agli articoli 1175, 1176, e 1375 in tema di obbligazioni le parti del rapporto obbligatorio dovevano agire in modo da preservare gli interessi dell'altro e si dovevano reciprocamente comportare secondo correttezza: in particolare il contratto di conto corrente con servizio di home banking, era fondato un reciproco obbligo di protezione; quindi se era vero che l'istituto bancario doveva dimostrare di aver adottato le più avanzate ed efficaci misure di sicurezza conosciute dalla tecnologia informatica, era anche vero che il cliente doveva dimostrare di non aver consentito a terzi l'uso dei propri dispositivi personalizzati o di non essere stato vittima di phishing a

causa della propria imprudenza consentendo così a terzi di accedere alle proprie credenziali. Il Tribunale aveva quindi errato nell'attribuire alle parti del contratto un diverso onere di diligenza nell'esecuzione dello stesso, laddove si considerava che XXX aveva avuto modo di conoscere il servizio e i rischi a cui la stessa si sarebbe esposta, se non avesse adottato le cautele e le accortezze previsti nel contratto stesso. Il contratto sottoscritto infatti, espressamente prevedeva, alla Sezione VI e per il servizio di XXX. on line, l'oggetto (art. 1), gli strumenti operativi ed i modi di protezione (art. 2), la responsabilità del cliente (art. 1 comma 8, e art. 3). Negli articoli 1 e 2 erano state chiaramente indicati quali erano i metodi di identificazione del correntista che effettuava operazioni on line e gli obblighi che il cliente era tenuto ad osservare, per l'utilizzo dei servizi; sub b) Il Tribunale non aveva valutato che parte attrice non aveva provato che il postagiorno non fosse stato autorizzato; né che una volta inseriti il nome utente, la password ed il PIN, il sistema riconosceva il cliente e provvedeva ad eseguire le operazioni ordinate. Il servizio on line era, infatti, sottratto, proprio per le caratteristiche di ogni rapporto home banking, al controllo delle tradizionali procedure manuali ed ogni operazione veniva gestita telematicamente, senza alcun bisogno di firme sostituite da nome utente, password e PIN. Che la diligenza non potesse gravare solo e soltanto su XXX. emergeva dall'art. 1 comma 8 della Sezione dedicata al Servizio B.P. on line, ove era stato previsto che "XXX non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse attraverso il servizio XXX, che si siano verificate per cause a essa non imputabili", e che sempre a norma delle condizioni contrattuali Sez. VI art. 3 comma 1: "Le disposizioni impartite dal correntista a XXX attraverso il servizio XXX. sono irrevocabili...XXX. ha la facoltà di bloccare l'effettuazione delle operazioni dispositive qualora il cliente non abbia rispettato le specifiche modalità di utilizzo del codice dispositivo".

3)Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e, di quelle della c.t.u. espletata. Sostiene parte appellante che il Tribunale, discostandosi dalle conclusioni a cui era giunto il c.t.u., aveva attribuito a XXX la responsabilità dei fatti di causa sulla base di considerazioni del tutto ultronee e svincolate dalle risultanze processuali e dalle condizioni contrattuali pattuite fra le parti. Le certificazioni prodotte da essa appellante costituivano la prova provata della sicurezza del sistema informatico di XXX.; né era emerso che il livello di sicurezza fosse stato implementato, quanto piuttosto che i sistemi fossero altamente sicuri e affidabili, come aveva confermato il c.t.u., né parte attrice aveva provato che XXX avesse fornito ai propri clienti un token per la generazione dei codici da impiegarsi per l'operazione. In ogni caso tale dispositivo non era necessario ad aumentare il livello di sicurezza del sistema. L'affermazione del Tribunale risultava pertanto apodittica oltre che ultra petita laddove aveva ritenuto che XXX non avesse fornito il "token" alla correntista, per cui tale mancanza ben "può aver avuto efficienza causale" sullo svolgimento dei fatti. Anche l'ulteriore richiamo al servizio di sms alert, menzionato dal Tribunale, non era corretto: il dispositivo menzionato non era certo idoneo a garantire la sicurezza delle operazioni effettuate sul web; l'invio di sms da parte dell'istituto di credito, al numero indicato dal correntista, avveniva solo nel caso in cui l'operazione presentava indici di anomalia, circostanza che non si era verificata nel caso di specie, avendo XXX dimostrato che l'operazione in contestazione era stata regolarmente registrata e contabilizzata, perché impartita attraverso il corretto inserimento delle credenziali di XXX.

4)Erroneità della decisione per aver affermato che l'obbligazione risarcitoria fosse *tout court* un'obbligazione di valore e cumulato interessi e rivalutazione sulla somma riaccreditata. Sostiene parte appellante che l'obbligazione de qua, costituiva un debito di valuta e non di valore per cui era soggetta alla disciplina dell'art. 1224 c.c. con onere della prova, a carico del creditore, del maggior danno da svalutazione. Erroneamente il Tribunale aveva liquidato sulla somma riaccreditata sia gli

interessi che la rivalutazione pur non essendo ammissibile il loro cumulo. Si è costituita in giudizio XXX. che ha resistito all'appello e concluso nel merito per l'infondatezza del gravame, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Così precisati i termini del contraddittorio, le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/2/2021, tenutasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera H D.L. n. 18 del 2020 hanno concluso come in epigrafe e con ordinanza emessa in pari data sono stati concessi i termini per le difese finali di cui all'art. 190 c.p.c. Scaduti i predetti termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio telematica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La preliminare eccezione sollevata da XXX sulla non utilizzabilità delle difese dell'appellata svolta con la memoria conclusionale perché depositata oltre il primo termine dell'art. 190. c.p.c. è priva di pregio ove si consideri che la Cassazione con l'ordinanza n. 2976/2020 ha affermato, tra l'altro in continuità con una precedente decisione (cfr. sent. n. 6439/09), il principio di diritto secondo cui " Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa". Orbene, anche se effettivamente il deposito della memoria conclusionale è tardivo, tuttavia alla Corte non è inibito l'esame della memoria di replica con la quale sono state maggiormente illustrate le difese anticipate con la memoria di costituzione di essa XXX nel giudizio di appello.

Nel merito l'appello è infondato, avendo il Tribunale deciso il giudizio in applicazione del criterio probatorio fondante di cui all'art. 2967 c.c. e sui i principi giurisprudenziali di legittimità e merito che regolano la materia.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame si osserva quanto segue: Il primo e il secondo motivo d'impugnazione che meritano trattazione congiunta, sono destituiti di fondamento sotto tutti i profili e vanno disattesi.

Sussiste la responsabilità di XXX per la non corretta gestione ed i livelli di sicurezza apprestati al conto corrente on line intestato a XXX., a seguito della disposizione di un giroconto postale non autorizzato da essa correntista in data 2.2.2010 per l'importo di Euro 5.810,00. Nessun errore logico-giuridico è dato riscontrare nella motivazione del primo Giudice nel richiamare le sentenze della Cassazione, ritenute "inconferenti" da parte appellante, alla luce anche delle ulteriori pronunce susseguitesi negli anni. Le differenze fattuali prese in considerazioni dal Giudice di legittimità, sostanzialmente si equiparano e non assumono particolare rilievo decisivo in quanto, a monte, vanno inquadrare nel disegno globale del legislatore italiano e comunitario di protezione dell'utenza dei servizi informatici on line, e ciò anche prima del recepimento della Direttiva europea n. 2007/64/CE applicata in Italia con il D.Lgs. n. 11 del 2010. Si consideri che la Corte di Cassazione, (cfr.Cass. sentenza n. 13777/ 2007) già all'epoca dei fatti (che si ricorda sono avvenuti in data 2 febbraio 2010) aveva affermato che: "non può essere omessa (...) la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (...); infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento e assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere". Sempre in linea di continuità con tale orientamento acquista rilievo anche la più recente

decisione della S.C. (cfr. sent. Cass. n. 2950/2017) secondo cui: "in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente". In sintesi quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, la decisione del primo Giudice (essendo i fatti accaduti prima dell'entrata in vigore della normativa CEE nel nostro ordinamento) nel ritenere che le norme applicabili sono quelle sulle obbligazioni è corretta, per cui nell'esecuzione dei contratti la Banca risponde nei confronti del cliente ex art. 1176 co.2 : " Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". Quindi nell'adempimento delle obbligazioni, inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività svolta. Al pari infondato è il profilo del motivo in ordine all'onere probatorio, sussistendo un errore d'impostazione della difesa dell'appellante. Condivide la Corte l'orientamento della S.C., secondo cui, nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (home banking), spetta all'istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell' "accorto banchiere", di talché l'eventuale uso, da parte dei terzi, dei codici di accesso al sistema rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista. L'istituto di credito non risponde del danno patito dal cliente, solo qualora dimostri che il fatto sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. A conferma, è utile richiamare l' ordinanza n. 9158/2018, con cui la S.C. si è espressa proprio in tal senso, affermando che "in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo". Tale pronuncia, peraltro, si è consolidata alla stregua delle seguenti ulteriori decisioni della S.C. (cfr. sent. Cass. n. 18045/2019): " La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto"; (cfr. anche ord. Cass. n. 26916/2020 : "La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente". In sintesi, ai fini dell'esenzione da responsabilità la condotta di XXX quale

prestatore di servizi di pagamento, avrebbe dovuto conformarsi a uno elevato standard di diligenza tecnica-professionale (ex art. 1176, comma 2, c.c.), di talché, come affermato dal primo Giudice, diligenza che va valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento dell'accorto banchiere e la possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra, nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato solo attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente, come in parte è stato fatto successivamente da XXX. e prima ancora da altri istituti bancari che hanno dotato l'utente di un dispositivo " token " e in aggiunta un servizio di sms alert , che se non azzerano, di certo, concorrono a diminuire in modo rilevante questi fenomeni truffaldini. Alla luce del sopra illustrato panorama normativo e giurisprudenziale consolidato, la Corte ritiene che incombeva su XXX. l'onere di provare di aver adeguatamente gestito il conto corrente on-line intestato alla XXX per prevenire, quindi, i rischi connessi alla natura telematica del servizio reso, essendo emerso che XXX fosse stata ovviamente vittima dell'illecito e che la somma indebitamente sottratta dal suo conto con il postagiato fosse stata oggetto di appropriazione da parte di tale A.V., contro il quale la stessa aveva sporto denuncia ai Carabinieri di Roma in data 5/2/2010, tant'è che quest'ultimo era stato rinviato a giudizio come risulta dalle indagini svolte dal c.t.u. presso la Procura della Repubblica di Roma, sebbene nessuna delle parti in causa ha poi dedotto sull'esito del processo penale. Appare per quant'innanzi già argomentato sulla diligenza dovuta dagli istituti di credito che correttamente il primo Giudice abbia ritenuto la necessità, nella valutazione dei comportamenti incombenti su ciascuna parti, di differenziare la responsabilità di ciascuno di loro e ritenuto che non si ravvisassero elementi di responsabilità contrattuale dell'attrice, mancando qualsiasi prova in tal senso. L'assunto di XXX sulla conoscenza di XXX. delle norme contrattuali sottoscritte dalla stessa sull'utilizzo del servizio on line e il fatto che la procedura di gestione del conto corrente on line risultava pacificamente illustrata anche sul sito di XXX., già dal 2005 e che nel medesimo contesto si dava avviso all'utente dell'opportunità di rispettare particolari norme di cautela, non è meritevole di condivisione in quanto, ai fini dell'esenzione di responsabilità, XXX avrebbe dovuto, si ripete, dimostrare il comportamento doloso o gravemente colposo dell'appellata, prova non fornita, così come manca la prova incombente sempre su P.I., del fatto che effettivamente l'appellata avesse inteso effettuare quell' operazione, mentre al converso dalle risultanze probatorie, come poc'anzi detto, emerge, la volontà di XXX di disconoscere di aver dato incarico alla Banca di effettuare il postagiato in parola. Quanto alla censura sulla colpevolezza dell'appellata per mancata o errata custodia dei codici di accesso, la relativa prova (cui onere, si ripete, spettava all'appellante) deve ritenersi parimenti non raggiunta. In linea con le affermazioni del Giudice di Prime cure, questa Corte ritiene di discostarsi dalle valutazioni del c.t.u. laddove questi ha ritenuto dall'esame del computer portatile che l'attrice avesse tenuto un comportamento imprudente, per aver detenuto i codici segreti direttamente in un file del suo computer, e ciò per le seguenti ragioni: - il contratto sottoscritto tra le parti non evidenziava all'epoca del fatto la pericolosità di tale condotta per l'esistenza di virus informatici idonei a carpire il contenuto del computer né è provato che l'attrice fosse consapevole della circostanza; dall'esame dei contenuti testuali dei file effettuati dal c.t.u. (pagg. 6 e 7) emerge genericamente che vi erano vari accoppiamenti utente/password e numeri di Pin e Puk, ma questi facevano riferimento anche ad altri siti; inoltre l'indicazione di un numero per bloccare carta posta e il relativo puk ovvero " (tra le righe (...) e la riga (...) che riportano espliciti riferimenti (tra cui utente ed un codice (...)) del conto corrente postale oggetto del procedimento", nulla provano rispetto all'operazione eseguita dal momento che la situazione riscontrata dal consulente si riferiva all'anno 2012 e non al 2010 oggetto di giudizio; il fatto è accaduto nell'anno

2010, quando ancora tali mezzi truffaldini non erano così massicci per cui anche la mancanza di un antivirus (tra l'altro su un pc portatile Apple MaC Book ritenuto abbastanza sicuro, per un utente non professionale) non può rilevare ai fini probatori; va evidenziato infine che il c.t.u. ha affermato con certezza dall'esame della timeline che "il giorno 02/02/2010, il portatile oggetto di esame aveva avuto attività in soli due intervalli orari: dalle ore 14 alle ore 15 ed alle ore 17 alle ore 18 (Allegato 8). Quindi il giorno 02/02/2010 alle ore 10:58:00 (ora nella quale è stata effettuata l'operazione dispositiva del postagio online di XXX e sconosciuto da XXX, il portatile non era in attività". Orbene XXX su tale circostanza si è limitata a controdedurre che tale accertamento nulla indicava poiché l'ordine poteva essere stato impartito da qualsiasi dispositivo; ritiene la Corte che tale assunto è privo di pregio, incombendo sulla stessa dimostrare che XXX aveva dolosamente o colposamente riferito a terzi incautamente i dati di accesso al conto.

Il terzo motivo d'impugnazione è destituito di fondamento.

Sul corretto esame delle risultanze istruttorie, il motivo resta in parte assorbito va solo evidenziato che l'adeguatezza dei sistemi impiegati dall'appellante al fine di provare il livello di sicurezza del sistema informatico non può desumersi solo dalle certificazioni conseguite e ritenute valide anche dal c.t.u. atteso che in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale consolidato della S.C. innanzi richiamato il prestatore di servizi di pagamento deve provare un *quid pluris*, ossia l'adozione di appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista. *Quid pluris* che è mancato: era pacifico che nel 2010 il sistema di protezione dell'appellante (oltre al codice di accesso ed alla password iniziale) prevedeva esclusivamente un codice fisso numerico personale di accesso (PIN) e non già un "token" per la generazione - di volta in volta - del codice dispositivo segreto od il servizio di "sms-alert" per la comunicazione dell'avvenuta operazione, sistemi già in uso da altri istituti bancari all'epoca dei fatti; anche su dette circostanze bene evidenziate dal primo Giudice, erroneamente XXX continua a sostenere che era onere di parte attrice provare che nel periodo successivo all'evento oggetto di causa, il livello di sicurezza del sistema fosse stato implementato fornendo ai propri clienti il cd. "token" per la generazione dei codici da impiegare per l'effettuazione di operazioni disposte on line, così allineando le proprie tecnologie a quelle già da tempo in uso nel sistema bancario. L'assunto non è condivisibile: anche in tal caso l'onere probatorio era a carico di P.I., ma non è stato assolto. Va infine rilevato che l'appellante inspiegabilmente e inammissibilmente non ha impugnato l'ulteriore *ratio decidendi* del Tribunale (cfr. pag. 5 sent.) ove ha ritenuto che "in ogni caso era onere di XXX fornire la prova della sostanziale equipollenza del precedente sistema di identificazione del cliente rispetto a quello successivamente adottato. Tale prova, invece, al di là del citato riferimento alle certificazioni conseguite, non è stata né fornita né offerta". Con un motivo d'appello del tutto inconferente rispetto alla decisione innanzi riportata, XXX, si limita a riproporre le identiche censure del primo grado, e a sostenere di aver assolto all'onere probatorio attraverso le certificazioni conseguite e ritenute idonee dal c.t.u., nulla osservando sulla specifica motivazione: con ogni conseguenza in ordine alla formazione di un giudicato sul punto e l'inammissibilità del motivo d'appello. Resta assorbito il motivo di gravame con il quale XXX denuncia l'errata applicazione delle norme di diritto, per mancato riconoscimento della responsabilità di XXX, ai sensi degli art. 2050 c.c., in considerazione dell'affermata responsabilità contrattuale di XXX, per violazione dell'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176 co. 2 c.c..

Il quarto motivo d'appello è infondato e va respinto: La Corte rileva che vertendosi in tema di obbligazione di valore e non di valuta come sostenuto dall'appellante, sulla somma riaccreditata sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale sino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi legali fino al soddisfo. In applicazione, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo le spese processuali del grado devono essere poste a carico di XXX s.p.a., nella misura liquidata in dispositivo e in favore di XXX., direttamente al suo procuratore costituito avv. XXX che si è dichiarata antistataria. Si dà atto che ricorrono gli estremi per il pagamento del contributo unificato a carico di parte appellante.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da XXX. s.p.a. nei confronti XXX avverso la sentenza n. 1662/14 del Tribunale di Firenze così provvede:

- Respinge l'appello e conferma la sentenza;
- Condanna XXX s.p.a. a rifondere le spese del grado di giudizio in favore di A.Z., spese che si liquidano in favore dell'avv _____, quale antistataria che si liquidano, in grado, Euro XXX oltre il 15% spese generali e accessori di legge;
- dichiara che sussistono gli estremi per il pagamento del contributo unificato a carico di parte appellante.

Conclusione Così deciso in Firenze nella camera di consiglio telematica del 29 agosto 2022.

Depositata in Cancelleria il 8 settembre 2022.